

Allegato "B" al n. 13.800 di raccolta

STATUTO

"FONDAZIONE FRIMARIDE E.T.S"

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS" o "Codice") - a seguito di modifica della "FONDAZIONE FRIMARIDE O.N.L.U.S." costituita su iniziativa del signor Piercarlo TRAVERSA - una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FRIMARIDE E.T.S."

(di seguito "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede legale in Pino Torinese e può istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Natura, scopo, attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice meglio infra indicate.

In particolare la Fondazione si prefigge di operare a sostegno delle famiglie in condizioni di bisogno e di disagio, con particolare attenzione alla valorizzazione e tutela della vita ed al sostegno delle condizioni di disabilità.

A tal fine la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire iniziative orientate a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare, psicologico e morale derivanti da limitazioni personali, sociali, di non autosufficienza o da difficoltà economiche. La Fondazione intende conseguire le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, potrà gestire direttamente, o mediante convenzioni o contratti:

a) servizi o strutture di accoglienza temporanea, semiresidenziale, residenziale o occupazionale per soggetti disabili,

ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica, morale;

- b) progetti innovativi e/o sperimentali a favore dei soggetti disabili, delle ragazze madri o giovani madri e ogni altra forma di servizio finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza, al cambiamento sociale, culturale e normativo, per il miglioramento della qualità della vita, la promozione familiare e l'integrazione nel tessuto sociale dei medesimi soggetti;
- c) attività finalizzate alla promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di quanti, a titolo professionale o volontario, operano o intendono operare nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in particolare per quanto concerne la maternità, la famiglia, l'infanzia, l'adolescenza e la disabilità;
- d) attività di promozione, formazione e sostegno del volontariato;
- e) erogazione di sussidi economici a madri/famiglie in difficoltà;
- f) attività di organizzazione o promozione di convegni o iniziative attinenti agli ambiti di attività della Fondazione;
- g) attività di ricerca scientifica sui temi connessi con gli scopi della Fondazione attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne, in collegamento con le Università, Enti di ricerca e altre fondazioni.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà: ricevere

- contributi e finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale; sostenere e contribuire
- allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro ; promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo
- scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali; svolgere attività di informazione; istituire ed erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività
- istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre
- fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale; intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel
- settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad associazioni, cooperative, enti pubblici e privati operanti nei settori sopra descritti. La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Attività diverse e di raccolta fondi

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, il tutto nei limiti e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

Art. 4 Vigilanza

La Fondazione è sottoposta al controllo degli Uffici competenti, ai sensi di quanto previsto dal CTS.

Art. 5

Patrimonio Il

patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile costituito dal conferimento effettuato dal fondatore a tale titolo, nella misura risultante dall'atto costitutivo; dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che
- pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del
- presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di
- Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

•

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Fondo di gestione Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: dal fondo di gestione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal fondatore a tale titolo;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; da eventuali donazioni,
- elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; da eventuali altri
- contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari; dai proventi e ricavi delle attività di
- interesse generale; dai proventi e ricavi delle attività diverse,
- secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 Esercizio finanziario - avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

La Fondazione annualmente redige il bilancio di esercizio che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile. Entro il medesimo termine il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio sociale, ove redatto volontariamente o per obbligo di legge. Per particolari esigenze, accertate dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove redatto) possono essere approvati entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 8 Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - Organi della

Fondazione Sono organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; l'Organo di Controllo.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui cinque nominati a vita nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Per perpetuare l'intendimento del fondatore, i cinque membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro successori, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, dal permanente impedimento o dal decesso. A loro volta i successori potranno nominare i loro successori. Qualora i membri a vita non volessero o potessero nominare i loro successori, provvederanno i rimanenti membri a vita e/o loro successori) a maggioranza.

I cinque membri a vita o loro successori nominano i due restanti membri del Consiglio nel seguente modo: un consigliere viene nominato dal Presidente o dal suo successore ed uno viene nominato a maggioranza dagli altri quattro membri a vita o loro successori. I Consiglieri così nominati durano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati; nel caso dovessero venire meno per qualsiasi causa, saranno sostituiti con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente e un Segretario Generale con i poteri più sotto elencati. Gli altri Consiglieri potranno avere singole deleghe per determinati atti, con potere di firma da esercitarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro.

Art. 11 - Competenze

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione

delle iniziative
In
costituisca
- la
- la

ciò sia
convegni,

- l'
operanti
- la
eventuali
- le
gestione,
quanto
- le
sull'
lasciti,

- le
Enti o

- le

rendite e per la realizzazione del programma delle che costituiscono lo scopo della Fondazione.
particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò limitazione, spettano allo stesso Consiglio:
programmazione anno per anno dell'attività sociale;
formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge o laddove ritenuto utile, del bilancio sociale; - l'organizzazione di congressi, giornate di studio, seminari, stage di formazione ed aggiornamento;
approvazione delle convenzioni con le istituzioni nel settore;
nomina del Vice Presidente, del Segretario e di direttori, procuratori, dipendenti;
deliberazioni sulla destinazione degli avanzi di sott'osservanza delle vigenti norme in materia e di previsto dal presente statuto;
deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, accettazione di liberalità, quali contributi, donazioni e sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, sulle modifiche patrimoniali;
deliberazioni sulla partecipazione gli interventi in altri Società di qualsiasi tipo;
- l'approvazione di regolamenti per la disciplina e il funzionamento delle attività della Fondazione;
modifiche statutarie, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 12 - Riunioni

Il Consiglio

consuntivo
ritenga
consiglieri
riunioni
convocato
tramite
abbia
almeno
almeno 48
Il Consiglio
Presidente
Presidente

L'avviso di
seduta, il
l'ora. Le
o

si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno tre ovvero dall'organo di controllo, il quale partecipa alle del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione è con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero posta elettronica o fax - nel caso in cui il destinatario indicato i relativi dati - trasmessi o consegnati con otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con (quarantotto) ore di preavviso.
di Amministrazione è convocato e presieduto dal e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
convocazione deve contenere l'ordine del giorno della luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, e riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza videoconferenza.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione nonché di votare simultaneamente.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

La Fondazione è presieduta e legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente.

Il Presidente è stato designato, per la prima volta, a vita, nell'atto costitutivo.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita o i loro successori designano a maggioranza il nuovo Presidente fissando la durata della carica.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano che sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni. Il Presidente può delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi ad un Consigliere, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione redige i verbali delle riunioni del Consiglio. E' incaricato della direzione delle attività organizzative, amministrative, contabili, culturali e scientifiche della Fondazione; ne cura l'attuazione secondo le istruzioni del

Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte, di concerto con il Presidente; riferisce, e sottopone a ratifica il suo operato, al Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Albo dei Benemeriti

La Fondazione potrà avvalersi della creazione di un Albo dei Benemeriti, designati dal Presidente su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Albo dei Benemeriti potrà essere composto da eminenti personalità e benefattori, che con la loro opera contribuiscono all'attività della Fondazione.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo anche monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida e svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

La revisione legale, ove prescritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, salvo che la revisione stessa non sia affidata all'organo di controllo; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati. I membri dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Compensi

Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo della Fondazione potranno essere corrisposti compensi individuali annui purché proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze ma comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, lettera a) del Codice.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

In caso di estinzione devoluto, altri Enti ufficio del diversa

del D.Lgs

scioglimento della Fondazione o sua cessazione o per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad di Terzo Settore, previo parere positivo del competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, il tutto sotto l'osservanza, in ogni caso, di quanto previsto dall'art. 9 117/2017 s.m.i.

scioglimento della Fondazione o sua cessazione o per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad di Terzo Settore, previo parere positivo del competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, il tutto sotto l'osservanza, in ogni caso, di quanto previsto dall'art. 9 117/2017 s.m.i.

Art.19 - Rinvio

Per quanto norme del relative

non previsto dal presente Statuto, si applicano le D. Lgs 117/2017 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile e le disposizioni di attuazione.

TRAVERSA PIERCARLO

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO